

Rassegna Stampa

di Venerdì 31 luglio 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
4	Il Sole 24 Ore	31/07/2026	<i>Pressione sull'abitativo: pochi alloggi nuovi e prezzi ancora in crescita (R.Savojardo)</i>	3
37	Italia Oggi	31/07/2026	<i>CAM, verifica diversa tra offerta ed esecuzione</i>	4
37	Italia Oggi	31/07/2026	<i>Concorrenza lesa, gara da rifare (A.Mascolini)</i>	5
37	Italia Oggi	31/07/2026	<i>I chiarimenti non cambiano i requisiti</i>	6
Rubrica Mobilità e Trasporti				
1+8	Il Sole 24 Ore	31/07/2026	<i>Il Governo cede alla Ue sul bando per gli Intercity Verso il ritorno alla gara a piu' lotti (G.Trovati)</i>	7
Rubrica Altre professioni				
22	Italia Oggi	31/07/2026	<i>Avvocati, configura illecito disciplinare minacciare azioni spropositate (A.Magagnoli)</i>	8
29	Italia Oggi	31/07/2026	<i>Asili nido, aiuti ai commercialisti</i>	9
Rubrica Pubblica Amministrazione				
22	Italia Oggi	31/07/2026	<i>PILLOLE</i>	10
38	Italia Oggi	31/07/2026	<i>Finanza di progetto, l'Anpci chiede piu' tutele per i piccoli comuni che abbiano gare in corso (G.Antonelli)</i>	11
Rubrica Normative e Giustizia				
27/28	Il Sole 24 Ore	31/07/2026	<i>LA VIA FRANCESE DELL' ANTICORRUZIONE FATTI DI OBBLIGHI (A.De Nicola)</i>	12



Pressione sull'abitativo: pochi alloggi nuovi e prezzi ancora in crescita

Lo scenario immobiliare

L'offerta di appartamenti è insufficiente e in alcune aree continua a ridursi

Rossella Savojardo

Con il via libera definitivo al Piano Casa di inizio luglio, la sfida si sposta ora dall'approvazione della norma alla sua concreta attuazione. Il provvedimento nasce con l'obiettivo di aumentare l'offerta di abitazioni a prezzi accessibili intervenendo sia sul patrimonio pubblico sia sul mercato privato, in una fase in cui la scarsità di nuove case continua a sostenere la crescita dei prezzi e a rendere sempre più difficile l'accesso all'abitazione per una parte della domanda. Il Piano si articola su tre pilastri. Il primo prevede il recupero di circa 60mila alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzati o inagibili, attraverso un programma da oltre 7 miliardi di euro che coinvolgerà anche Comuni ed enti locali. Il secondo introduce il Fondo Housing Coesione, gestito da Invimit, destinato a finanziare nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Il terzo punta invece a mobilitare gli investimenti privati attraverso programmi di edilizia convenzionata destinati ad ampliare l'offerta di abitazioni a prezzi calmierati. È proprio quest'ultimo il capitolo più rilevante per il mercato. Gli interventi dovranno destinare almeno il 70% della componente residenziale ad alloggi convenzionati, con prezzi inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato e un vincolo di destinazione di trent'anni. Durante l'iter parla-

mentare è stata però introdotta una modifica significativa rispetto al testo del decreto: il rapporto 70/30 sarà calcolato esclusivamente sulla componente residenziale, escludendo dal conteggio alberghi, uffici e altre destinazioni non abitative, così da migliorare la sostenibilità economica delle operazioni. È stato inoltre eliminato il vincolo che riservava le principali semplificazioni ai programmi finanziati con almeno un miliardo di euro di capitali esteri. Resta però la soglia del miliardo di euro per accedere alla procedura amministrativa accelerata (fast track), con la conseguenza che le agevolazioni più incisive continuano a essere concentrate sui grandi programmi di investimento.

L'attuazione del Piano atterra su un mercato che continua a essere caratterizzato da una forte tensione tra domanda e stock abitativo che si accentua soprattutto sul mercato del nuovo, dove l'offerta è insufficiente e in molti casi in riduzione (solo tra il 2020 e il 2024 i permessi di costruire e le Scia per progetti residenziali sono calati del 76% a Milano sulla spinta anche dell'inchiesta urbanistica, a Roma del 14%). Secondo l'ultimo osservatore di Nomisma i prezzi sono cresciuti mediamente dell'1,8% per l'usato e dell'1,4% per le case in ottimo stato. Il mercato immobiliare italiano procede a ritmi differenziati. Milano rallenta, dopo la fase di ampia crescita, i prezzi delle abitazioni usate crescono dello 0,9%, così come anche a Roma. Tra le città più vivaci spiccano Padova (+3,9%), Cagliari (+3,2%), Torino (+3%), Napoli (+2,9%) e Firenze (+2,2%). Seguono Palermo (+1,8%) e Bari (+1,3%), a

conferma di una crescita diffusa ma con intensità diverse tra i principali mercati urbani.

Secondo i dati di Abitare Co. - anticipati al Sole 24 Ore - nel primo semestre del 2026 il prezzo medio delle abitazioni di nuova costruzione è cresciuto del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo a livello nazionale circa 4.200 euro al metro quadrato (ma il divario è ampio sul territorio). Milano e Roma si confermano i mercati più costosi, con valori medi rispettivamente di 7.300 e 6.600 euro al mq, mentre Bologna è la città che registra l'incremento più marcato dei prezzi (+8,4%), seguita da Palermo (+7,7%) e Firenze (+6,1%). Nei quartieri centrali, tuttavia, le quotazioni raggiungono livelli ben superiori: oltre 15 mila euro al mq a Milano, circa 10.800 euro a Roma e quasi 8 mila euro a Firenze.

Segnali contrastanti arrivano dalle compravendite. Gli ultimi dati dall'Agenzia delle Entrate, relativi al primo trimestre, evidenzia una crescita nazionale dell'8,6% delle vendite di abitazioni nuove. A trainare il mercato è Bologna, dove le compravendite aumentano dell'81,1%, con Genova (+57,1%), Torino (+35,4%) e Roma (+23,2%) tra le più vivaci. L'unica eccezione è Napoli, che registra un calo del 51,7 per cento. Le prime indicazioni relative però al secondo trimestre, pur in assenza di dati ufficiali, mostrano tuttavia un progressivo rallentamento dell'attività, sia sul mercato del nuovo sia su quello dell'usato, in un contesto ancora influenzato dall'incertezza macroeconomica, dalle prospettive di crescita europea e da una domanda diventata più selettiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Compravendite viste in rallentamento nel secondo trimestre sia per il segmento nuovo sia per l'usato



CAM, verifica diversa tra offerta ed esecuzione

Il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) va accertato in fase esecutiva, se sono elementi essenziali dell'offerta; vanno invece verificati in fase di presentazione dell'offerta se sono previsti come elementi premiali.

Lo ha precisato il TAR Emilia Romagna, con la sentenza n. 1304 del 9/7/2026. I giudici hanno preso in esame il provvedimento di aggiudicazione impugnato da un concorrente perché alcuni prodotti offerti dall'aggiudicataria non rispettavano i CAM stabiliti dal DM n. 6/2023 per i servizi di distribuzione automatica di bevande e alimenti.

I giudici però respingono il ricorso argomentando che la congruenza tra i prodotti offerti e i CAM può essere dimostrata anche in fase di esecuzione del contratto, essendo sufficiente indicare in offerta l'impegno al rispetto dei CAM.

Nella sentenza si legge che i CAM costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti e se da un lato la presentazione di offerte in violazione dei CAM giustifica, qualora sia previsto dalla lex specialis, l'esclusione del concorrente dalla gara, dall'altro in vigore del d.lgs. 36/2023 si è fatto strada un orientamento giurisprudenziale che distingue a seconda che il rispetto dei CAM sia richiesto quale criterio premiale o come elemento essenziale dell'offerta.

Pertanto, se una determinata specifica tecnica è individuata dalla lex specialis quale criterio premiante, la sua verifica è necessaria già in sede di valutazione delle offerte per l'assegnazione del punteggio aggiuntivo; qualora essa sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta deve contenere a pena di esclusione un impegno in tal senso, potendo la verifica di tale impegno avvenire anche in fase di esecuzione del contratto.

Nel caso di specie, configurando la conformità ai CAM un elemento essenziale dell'offerta, essa poteva essere dimostrata anche in fase esecutiva del contratto. Il mancato rispetto dei CAM non può inoltre comportare l'esclusione dalla gara nel caso in cui la specifica tecnica sia posta come elemento essenziale dell'offerta, potendo il rispetto dei criteri ambientali minimi essere dimostrato in fase di esecuzione del contratto.

© Riproduzione riservata



Per l'Anac vanno annullate o riviste le gare con clausole favorevoli agli operatori uscenti

Concorrenza lesa, gara da rifare

Punteggi premiali non possono favorire chi è già insediato

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Se nell'affidamento di una concessione i criteri di scelta favoriscono gli uscenti in quanto immotivati, illogici, sproporzionati, la gara deve essere ritenuta illegittima e lesiva della concorrenza; necessario l'annullamento in autotutela o la revisione dei criteri.

Lo ha chiarito l'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 244, parere di precontenzioso, approvata dal Consiglio di Anac del 24/6/2026 per una procedura di affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie (IMU, TARI, CUP) e dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada di un comune siciliano.

Sotto la lente di ingrandimento dell'Authority è finito sia il sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica, nella parte in cui attribuisce punteggi premiali per la "presenza di personale dipendente" e "presenza di sportelli" già operativi sul territorio entro un raggio di 70 km, sia il requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica, nella parte riguardante il possesso di personale con qualifica di "Dirigente".

Ad avviso dell'Anac, "per come è stato formulato, il

criterio di scelta sembra favorire marcatamente quegli operatori economici che sono già dotati di una struttura organizzativa articolata e capillare sul territorio di riferimento e, tra questi, senza dubbio l'operato-

re economico uscente, che in tal modo riuscirebbe ad ottenere il punteggio massimo (6 punti complessivi) per tale sub-criterio".

Dal momento che il criterio favorisce smaccatamente il concessionario uscente, la clausola del disciplinare di conseguenza "risulta essere effettivamente lesiva del principio di concorrenza e della par condicio competitorum sia perché comporta un vantaggio competitivo concreto e significativo per il/i concorrente/i già radicato/i sul territorio di riferimento, sia perché potrebbe costituire - verosimilmente - un motivo di non partecipazione alla gara da parte degli

operatori potenzialmente interessati, ma privi di tale articolata rete organizzativa".

L'Anac esclude peraltro che si possa ammettere "una qualche giustificazione legittimante, atteso che il sub-criterio in discussione potrebbe costituire, a tutto voler concedere, una condizione di esecuzione, ciò potendo costituire un giusto compromesso tra le esigenze organizzativo-funzionali dell'Ammini-

strazione per la più efficace ed efficiente gestione del servizio in affidamento e il rispetto del principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice, che tendenzialmente favorisce le Stazioni appaltanti nell'individuazione dell'operatore economico che garantisca la migliore esecuzione del servizio". neanche si può sostenere, dice l'Anac, che il criterio possa essere ricondotto a quanto previsto dall'articolo

108, comma 7 del codice appalti (che ha introdotto le cosiddette clausole territoriali) dal momento che il codice del 2023 vuole "favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese mediante la valorizzazione, che comunque deve essere ragionevole e proporzionata, attraverso la presenza di una "sede operativa" nell'ambito del territorio di riferimento".

Viceversa, nel caso esaminato, viene attribuita "una parte consistente di punteggio per la preesistente presenza di una rete di sportelli piuttosto strutturata e di relativo personale ad essi assegnati che va ben oltre la definizione di "sede operativa" e che, anzi, appare caratteristica peculiare, oltre che del concessionario uscente, anche delle imprese di grandi dimensioni, piuttosto che di quelle medio-piccole".

© Riproduzione riservata





I chiarimenti non cambiano i requisiti

In una gara d'appalto pubblico i chiarimenti resi dalla stazione appaltante non possono essere tali modificare i requisiti partecipativi.

Lo afferma l'Anac con il parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 270 del 7/7/2026, relativo alla procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di portierato in un Comune per un importo di circa un milione di euro.

Il disciplinare di gara prevedeva, il requisito di aver svolto almeno un servizio analogo a quello della procedura, nell'ultimo triennio, in favore di enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti; mentre la stazione appaltante nei chiarimenti (emessi dopo 20 giorni dalla pubblicazione del bando di gara) ha modificato, ampliandola, la durata utile per la comp prova del requisito, portandola da tre a dieci anni, e ha aggiunto al requisito dimensionale della popolazione superiore ai 30.000 abitanti (dell'ente locale), il nuovo requisito dimensionale relativo al fatturato, prevedendo che "l'importo complessivo di uno o più servizi analoghi deve essere pari o superiore all'importo della concessione".

La duplice modifica - relativa ad un requisito di partecipazione indicato nel disciplinare - ad avviso dell'Autorità "è idonea a modificare la platea dei concorrenti" dal momento che ha introdotto "modifiche significative al disciplinare, in particolare al requisito di partecipazione sopra descritto, che ha modificato la platea dei concorrenti, e ciò è avvenuto in assenza di una modifica formale degli atti di gara, senza la pubblicazione e senza riapertura dei termini di presentazione delle offerte,

che scadevano il 19.05.2026 (dopo 18 giorni)".

In altre parole - precisa la delibera - i chiarimenti resi dalla stazione appaltante durante una gara d'appalto possono spingersi fino al limite dell'interpretazione autentica di una clausola del bando, allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo previsto a pena di esclusione. Se, invece, il chiarimento incide sull'essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara, esso dà vita ad una modifica non consentita delle regole alla base della selezione pubblica, trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio.

Tale risultato, oltre a ledere la par condicio, contrasta anche con il principio di buona fede e legittimo affidamento riposto dai concorrenti sulla lex specialis di gara, annoverato tra i principi fondamentali del nuovo Codice.

L'Anac ricorda quindi che quando i chiarimenti hanno portata modificativa della lex specialis, la stazione appaltante "deve procedere alla pubblicazione delle modifiche nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando e alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte, tenuto conto che questi, a norma dell'art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023, devono essere prorogati in misura adeguata e proporzionale se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara, tra cui certamente rientrano le modifiche ai requisiti di partecipazione che modificano la sfera dei soggetti potenzialmente interessati".

— © Riproduzione riservata — ■





DECRETO INFRASTRUTTURE

Il Governo cede
alla Ue sul bando
per gli Intercity
Verso il ritorno
alla gara a più lotti

Gianni Trovati
—a pagina 8

Intercity, il Governo cede alla Ue sulla gara Pnrr

Recovery. Contatti fra Palazzo Chigi e Bruxelles,
poi vertice fra Salvini, Giorgetti e lo staff di Foti
Verso l'addio al lotto unico nel Dl infrastrutture

Prima i contatti tra la presidenza della Commissione Ue e Palazzo Chigi, poi un vertice fra il vicepremier Salvini, il titolare dell'Economia Giorgetti e i tecnici del ministro agli Affari europei Foti. In poche ore prende forma la correzione di rotta sul Pnrr: per evitare lo scontro con la Ue e il rischio di tagli all'ultima rata del Piano.

Per il Recovery italiano è stato un giovedì di fuoco, nel tentativo di sbrogliare la matassa sulla gara per il servizio ferroviario Intercity. Di prima mattina la capigruppo alla Camera ha rinviato a lunedì l'esame del decreto Infrastrutture, certificando lo stallo raccontato ieri dal Sole 24 Ore. Poi i confronti continui con Bruxelles hanno mostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che la Commissione non avrebbe ceduto sul «no» alla gara a lotto unico, ipotizzata dal decreto ora a Montecitorio correggendo la legge concorrenza 2021 del Governo Draghi. Nell'ottica Ue, l'architettura scrit-

ta all'articolo 1, comma 1, non apre a una concorrenza reale, perché solo Trenitalia avrebbe la forza di partecipare alla gara unica. Con la conseguenza, ribadita nelle telefonate di ieri fra Bruxelles e Roma, di un mancato raggiungimento dell'obiettivo, e di un taglio che i tecnici valutano fra 1 e 3 miliardi all'ultima rata del Pnrr.

La prospettiva di un assegno finale alleggerito è indigeribile per Giorgia Meloni, che finora ha fatto un vanto del rispetto puntuale delle scadenze del Piano (416 obiettivi raggiunti su 575 e 165,99 miliardi incassati, ricorda il monitoraggio diffuso ieri da Camera e Senato); e lo è anche per il ministro dell'Economia Giorgetti, che dopo quattro anni di battaglie ha portato il deficit italiano sotto al 3% del Pil e si prepara a una manovra ricca di richieste ma avara di margini fuori dalla clausola di salvaguardia per difesa ed energia. Di qui il pressing su Salvini, e sulla sua linea dell'intransigenza promossa

fino a ieri mattina. «I tecnici stanno lavorando per risolvere un problema creato da Bruxelles», confermano in serata fonti del Mit.

La partita è ancora aperta. Ma sul tavolo ora c'è un emendamento che sopprime il comma incriminato, e riporta quindi in campo i lotti unici della legge sulla concorrenza: arricchendo il quadro con regole procedurali che non metterebbero a rischio l'obiettivo del Pnrr, ma lascerebbero i margini temporali per gestire la situazione. Lunedì il correttivo arriverà a Montecitorio, con l'obiettivo di chiudere in fretta il provvedimento, da convertire in legge entro il 25 agosto, e lasciarlo a una ratifica sprint da parte dei senatori in partenza per le ferie.

Il testo può segnare la tregua nel Governo e nella maggioranza, affaticata da preferenze, Safe e intercettazioni. Ma promette di riaccendere le tensioni con i sindacati, che l'11 giugno scorso hanno sospeso uno sciopero di 8 ore. In una lettera inviata sempre ieri a Governo e Parlamento, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti parlano del lotto unico bocciato dalla Ue come di «una soluzione più rispondente alla continuità e all'efficienza del servizio»: «Il lavoro - scrivono - va tutelato prima della gara, non dopo».

Sulla stessa linea il Pd, che con il responsabile economia e infrastrutture Antonio Misiani e il vicepresidente della commissione Trasporti della Camera Andrea Casu rilancia l'emendamento sulla clausola sociale, stoppato in Commissione nonostante un unanime parere favorevole, e chiedono di garantire «continuità dei rapporti di lavoro, mantenimento del contratto della mobilità, salvaguardia della contrattazione aziendale e garanzie ai lavoratori degli appalti».

—G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q



Avvocati, configura illecito disciplinare minacciare azioni spropositate

Andrea Magagnoli

La minaccia alla controparte di depositare querele in modo vessatorio costituisce fonte di responsabilità disciplinare. Lo afferma il Consiglio nazionale forense con la sentenza n. 84 depositata il giorno 20 marzo 2026. Il caso di specie trae origine dall'applicazione della sanzione disciplinare della censura da parte del Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia ad un avvocato per avere questo minacciato la controparte di azioni spropositate. Ricorreva l'incolpato deducendo la nullità del provvedimento che applicava la sanzione data, non potendosi qualificare la rappresentazione di porre in essere azioni ricomprese nelle facoltà conseguenti

all'ottenimento del mandato da parte dell'assistito. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte del Cnf con la sentenza qui in commento. La questione giuridica esaminata da parte dell'organo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura ha riguardo ai limiti intrinseci dell'esercizio dell'attività difensiva. L'organo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura individuano un ben preciso limite per l'avvocato. Infatti anche se è pur vero che attività quali quelle minacciate dall'incolpato che hanno dato luogo all'applicazione della sanzione disciplinare a suo carico (deposito querele, azioni civili) rappresentano manifestazione tipica dell'attività difensiva dell'avvocato non

dobbiamo dimenticare comunque come tale facoltà non sia illimitata. L'avvocato dovrà in ogni caso osservare a tutela dei diritti dei terzi i limiti generali della correttezza e della buona fede che secondo le indicazioni della normativa che regola l'attività forense costituiscono limiti invalicabili per l'esercizio del mandato difensivo. Il loro superamento determina una indiscutibile violazione delle disposizioni che regolamentano l'esercizio dell'attività professionale dalla quale consegue la formazione di una responsabilità per colui che ne sia stato l'autore che sicuramente giustifica come verificatosi nel caso di specie l'applicazione di una sanzione di carattere disciplinare.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T001Q



Asili nido, aiuti ai commercialisti

Uno stanziamento di 1,7 milioni per agevolare la frequenza di asili nido, scuole dell'infanzia e centri estivi. È quanto prevede l'iniziativa di Cassa commercialisti, comunicata ieri. A partire dal 3 agosto sarà possibile inviare le domande. Per l'anno educativo che va dal 1° settembre 2025 al 31 luglio 2026, sono stati stanziati 1,2 milioni di euro destinati al rimborso delle spese per asili nido e scuole dell'infanzia. Il contributo, calcolato sulla base della spesa sostenuta e documentata, può arrivare fino a un massi-

mo di 1.000 euro per ciascun figlio, a condizione che l'importo minimo della spesa sia pari ad almeno 200 euro. A queste risorse si aggiungono 500.000 euro destinati al rimborso delle spese per la frequenza di centri estivi diurni per minori fino al quattordicesimo anno di età nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2026. Anche in questo caso, il contributo sarà pari alla spesa sostenuta fino a un massimo di 500 euro per ogni figlio, con la soglia minima di 200 euro.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





PILLOLE

Il Senato è convocato lunedì 3 agosto alle 15 per la discussione dei ddl n. 1663 di delega per la riforma degli ordinamenti professionali e, dalla sede redigente, del ddl n. 1877 sulla dichiarazione di monumento nazionale Caduti di Marcinelle. Nel calendario della prossima settimana anche la conversione del d-l PNRR, il ddl n. 1779 sulla protezione civile.

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 28 luglio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2026/2152, concernente l'attuazione del piano di azione sulle carenze del sistema italiano di controllo della pesca. Il docu-

mento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 9ª Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 80/1).

Tre bilanci consolidati consecutivi in utile, gare bandite per circa un miliardo di euro, un piano di 102 nuove assunzioni e un ruolo internazionale sempre più riconosciuto: è questo il bilancio del triennio alla guida di Sogin, la società dello Stato italiano responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari, di Gian Luca Artizzu, nominato amministratore delegato il 5 agosto 2023. Il rinnovo del suo mandato è atteso per la prima decade di agosto.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Finanza di progetto, l'Anpci chiede più tutele per i piccoli comuni che abbiano gare in corso

DI GIACOMO ANTONELLI

Per i piccoli comuni la finanza di progetto non è uno strumento speculativo finanziario, ma spesso costituisce l'unico strumento in alcuni settori quali la riqualificazione e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica o la messa in sicurezza di un cimitero, data la cronica mancanza di personale tecnico e di risorse di bilancio proprie. Per questo l'Anpci, pur condividendo i rilievi della Corte di giustizia Ue, che ha dichiarato incompatibile con il diritto Ue la prelazione a favore del promotore nelle gare pubbliche, chiede, per la fase transitoria, misure di salvaguardia per i Comuni con gare in corso o che abbiano già contrat-

ti con il promotore privato e, per il futuro, tutele semplici per i promotori anche con la predisposizione di bandi-tipo standardizzati. E' quanto la presidente nazionale Anpci **Franca Biglio** e il presidente Anpci Campania **Zaccaria Spina**, hanno rappresentato in audizione dinanzi alla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera in merito alle "Risoluzioni 7-00375 Mazzetti e 7-00390 Bonelli, recanti iniziative urgenti in merito alla disciplina della finanza di progetto a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al diritto di prelazione del promotore". Le risoluzioni riguardano la disciplina della finanza di progetto (Project Financing) e so-

no state presentate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE (Causa C-810/24), che ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il diritto di prelazione a favore del promotore nelle gare pubbliche. Le due risoluzioni affrontano il medesimo problema (la riconosciuta illegittimità del diritto di prelazione del promotore nel project financing), ma propongono soluzioni differenti per la gestione della fase transitoria e per il futuro del Partenariato Pubblico-Privato (PPP). L'Anpci concorda con la proposta di applicazione del principio "pacta sunt servanda", che consente ai contratti in esecuzione e alle gare già aggiudicate di conservare la propria validità ed efficacia. A giudizio dell'Associazione, invece, soluzioni più radicali, come l'annullamento in autotutela delle gare in corso, il riesame delle offerte già oggetto di valutazione o il recesso dai contratti già stipulati, esporrebbero gli Enti al rischio di contenziosi dall'esito di possibile soccombenza.

© Riproduzione riservata

Per i soci ANPCI
Servizi Gratuiti
e riduzione
quota associativa
ASMEL
www.asmel.eu



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T001Q



Lampi di Governance

LA VIA FRANCESE DELL'ANTICORRUZIONE FATTI DI OBBLIGHI

di **Alessandro De Nicola**

—Segue a pagina 28

La legge francese del 9 dicembre 2016, nota come Loi Sapin II, ha costruito un sistema di prevenzione della corruzione strutturalmente diverso dal nostro. Il suo cardine è l'articolo 17, che non incoraggia le imprese a dotarsi di presidi ma le obbliga a farlo. Rientrano nel perimetro le società con almeno 500 dipendenti — anche quando appartengono a un gruppo la cui capogruppo ha sede in Francia, con calcolo su base consolidata — e un fatturato superiore a cento milioni di euro. Per esse la legge non prevede un modello facoltativo e premiale, come quello italiano, ma un obbligo la cui semplice inosservanza è sanzionabile, a prescindere dal fatto che una corruzione si sia effettivamente verificata. A vigilare è l'Agence française anticorruption (Afa), che affianca a funzioni di indirizzo e controllo una commissione sanzionatoria indipendente, abilitata a infliggere sanzioni pecuniarie fino a un milione di euro alle persone giuridiche e fino a duecentomila euro alle persone fisiche. Lo stesso articolo 17, ed è il tratto più originale, pone l'obbligo direttamente in capo anche ai presidenti, ai direttori generali e agli amministratori.

Il contenuto di quell'obbligo è la parte che più interessa chi, in Italia, costruisce o aggiorna un programma di conformità. L'articolo 17 impone otto misure tassative, ciascuna con contenuti verificabili. La prima e fondativa è la mappatura dei rischi: una documentazione regolarmente aggiornata che identifica, analizza e ordina per priorità l'esposizione dell'impresa alla corruzione e al traffico di influenze, settore per settore e area geografica per area geografica, estesa a tutte le controllate. È il presupposto di ogni altra misura: senza una mappatura tarata sull'attività concreta, i restanti presidi restano generici. Su di essa si innestano un codice di condotta — che in Francia va integrato nel regolamento interno, previa consultazione delle rappresentanze, così da diventare vincolante per i dipendenti — e il regime disciplinare che ne sanziona la violazione. Seguono un sistema di allerta interna per la raccolta delle segnalazioni; le procedure di *due diligence* su

clienti, fornitori di primo livello e intermediari, cioè l'anello attraverso cui la corruzione più spesso transita (è appena il caso di notare come la *supply chain* sia in tutta Europa sempre più un elemento di attenzione per le imprese); i controlli contabili, interni o esterni, volti a garantire che libri e conti non siano usati per occultare pagamenti illeciti; e un programma di formazione mirato ai dirigenti e al personale. L'ottava misura è quella che ai modelli italiani può capitare di trascurare: un dispositivo di controllo e valutazione interna che misuri l'efficacia dei presidi adottati, e non la loro mera esistenza sulla carta. È la logica del controllo di secondo e terzo livello — la verifica di chi verifica — che gradualmente sta prendendo piede pure nei nostri Modelli 231.

La decisione n. 25-01 della Commissione, del luglio 2026, mostra come questi obblighi vengano fatti valere. Alla società V. Investissements e al suo presidente sono state contestate sette delle otto misure: mancavano la mappatura dei rischi estesa al gruppo, le procedure sui terzi, i controlli contabili, la formazione e il sistema di controllo interno; in una controllata mancavano anche il codice di condotta e il relativo regime disciplinare. La società ha eccepito di aver posto rimedio a quasi tutte le carenze dopo l'ispezione, chiedendo di non essere sanzionata. La Commissione ha respinto l'argomento con un principio netto: quando l'Afa chiede direttamente una sanzione, le violazioni si accertano alla data del controllo, non a quella della decisione; i rimedi successivi non cancellano l'inadempimento, ma incidono soltanto sulla misura della pena. Ha così inflitto 350mila euro alla società e 60mila al presidente — importi inferiori ai 400mila e agli 80mila richiesti dall'Afa — disponendo tuttavia la pubblicazione della decisione in forma anonima, per non arrecare un pregiudizio sproporzionato a un operatore di un settore sensibile. Sul presidente la Commissione si è soffermata in modo specifico, affermandone la responsabilità personale in quanto fondatore del gruppo, azionista di riferimento e titolare di un ruolo direttivo essenziale: a sette anni dall'entrata in vigore della legge, e in un settore esposto, non poteva ignorare gli obblighi né la necessità di attivarsi per tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La mappatura
delle zone
d'ombra
è la base
dello sviluppo
della
prevenzione**

LAMPI DI GOVERNANCE

LA VIA FRANCESE DELL'ANTICORRUZIONE

di **Alessandro De Nicola** —Continua da pagina 27

Di qui la sanzione di 60mila euro, che colpisce il suo patrimonio e non quello della società. Qui la distanza dall'Italia è massima. Il Dlgs 231/2001 configura una responsabilità dell'ente, non del suo vertice: il modello organizzativo è un onere facoltativo che, se adottato ed efficacemente attuato, vale a escludere o attenuare la responsabilità della società, mentre l'amministratore che ometta di dotarsene non

incorre in alcuna sanzione amministrativa personale, rispondendo semmai in sede civile verso la società o, in presenza di un reato, in sede penale. È una differenza d'impianto profonda, frutto di una scelta di politica del diritto che il nostro legislatore non ha mostrato alcuna intenzione di rivedere. Tuttavia, la parte davvero esportabile della Loi Sapin II non è il pungolo personale sul singolo dirigente, bensì il catalogo dei suoi otto

obblighi: una griglia di contenuti concreti e verificabili che, anche senza alcun intervento normativo, offre un metro utile per rendere i nostri modelli di conformità meno formali e più effettivi.

*La rubrica Lampi di è cura da
Alessandro De Nicola*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q